

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2021, n. 15-3267

SORIS Spa. Approvazione schema di patto parasociale ed autorizzazione alla sottoscrizione. Modifica D.G.R. n. 15-3468 del 13 giugno 2016.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

- la Società a capitale interamente pubblico “Sorìs Spa”, è partecipata dalla Regione Piemonte con una quota del 10% del capitale sociale in forza della D.G.R. n. 15-3468 del 13 giugno 2016 ed opera in regime di “*in house providing*” ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (TUSP);
- la Società gestisce i servizi attinenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate dei soci.;
- l’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 prevede l’istituzione presso l’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – di un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti ai propri organismi in house secondo le disposizioni della Delibera n. 235 del 15.2.2017 del Consiglio dell’Autorità (Linee Guida n. 7, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016), di seguito, “Linee Guida”;
- il D.Lgs. 175/2016, prevede l’acquisizione dei requisiti del controllo analogo anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali (art. 16 c. 2 lettera c).
- la Regione Piemonte, con la già richiamata D.G.R. n. 15-3468 del 13 giugno 2016 ha condiviso gli schemi di Statuto Sociale e del Patto Parasociale attualmente vigenti come approvati dal Consiglio Comunale di Torino in data 31 marzo 2016.

Dato atto che dall’istruttoria del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta Regionale risulta che:

- si prevede l’ingresso di nuovi soci all’interno della compagine societaria di Sorìs Spa e conseguentemente risulta necessario procedere a modifiche dello Statuto e dei Patti Parasociali Statutari vigenti in ordine all’aggiornamento dello schema di *governance* societaria precedentemente convenuto tra il Comune di Torino e la Regione Piemonte;
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’ambito del procedimento di iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi *in house* ha evidenziato, con note del 21 aprile e del 27 luglio 2020 (agli atti del Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate della Direzione Giunta Regionale), con riferimento alla richiesta di iscrizione relativa a “Sorìs Spa” (fasc. ANAC n. 688/2018) talune criticità relative all’effettiva influenza esercitabile dai soci di minoranza sulle decisioni strategiche di maggior rilevanza in ordine alla società controllata, con particolare riferimento alle modalità di funzionamento del “Tavolo di coordinamento” previsto dall’art. 3 dei patti parasociali, ed in particolar modo alla mancata facoltà attribuita ai soci di minoranza di convocazione dello stesso, nonché sulla natura non vincolante delle decisioni del “Tavolo di coordinamento” in riferimento alle deliberazioni assembleari, elementi che sembrano poco funzionali all’esercizio, da parte dei soci, del controllo analogo congiunto sulla società come previsto dall’art. 5 comma quinto del D.lgs. 50/2016.

- con D.G.R. n. 1-3120 dell'11 aprile 2016 la Regione Piemonte ha istituito il Comitato interno di Controllo Analogo, successivamente modificato, per composizione, modalità organizzative e contenuto, dalle linee guida approvate con D.G.R. n. 2-6001 del 1° dicembre 2017 e ulteriormente modificate con D.G.R. n. 21-2976 del 11 marzo 2021;

- l'art. 14 di tali linee guida, rubricato "Controllo analogo congiunto", prevede la costituzione di un tavolo di coordinamento tra soci di organismi pluripartecipati operanti in regime di "in house";

- il D.Lgs. n. 175/2016, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", all'art. 16 disciplina le società "in house", categoria cui appartiene la società Soris Spa;

- la lett. c) del secondo comma dell'art. 16 appena menzionato stabilisce che "*in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile*";

- i suddetti patti possono pertanto anche estendersi all'intera durata della società;

- sono state predisposte, in accordo tra i soci, modifiche ed integrazioni al patto parasociale di cui alla D.G.R. n. 15-3468 del 13 giugno 2016, in ordine all'esercizio del controllo analogo congiunto su Soris Spa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1) e recepisce le indicazioni fornite da ANAC per consentire l'iscrizione della società nell'elenco di cui all'art. 192 del D.lgs. 50/2016, i cui contenuti possono essere così di seguito sintetizzati:

- il Tavolo di coordinamento è composto dai rappresentanti degli Enti titolari di quote societarie e di affidamenti o di incarichi di attività o servizi assegnati alla società;
- il Tavolo di coordinamento si riunisce per analisi o deliberazioni relativi a decisioni e operazioni strategiche in particolare relative agli affidamenti di nuove attività e servizi nonché all'ingresso di nuovi soci;
- il Tavolo di coordinamento delibererà all'unanimità dei suoi membri, sugli obiettivi assegnati alla società di interesse comune ai soggetti appartenenti al Tavolo, sulle variazioni di capitale sociale, sulla liquidazione e sulle modifiche dell'oggetto sociale;
- il Tavolo di coordinamento delibererà all'unanimità dei presenti sull'ingresso di nuovi soci in misura superiore al 5% del capitale sociale, su nuovi affidamenti di attività o servizi, sul piano degli investimenti e sui programmi economico-finanziari di natura pluriennale;
- le valutazioni assunte dal Tavolo di coordinamento in tema di modifica dell'oggetto sociale e di operazioni strategiche sono vincolanti per l'Assemblea.

Vista la valutazione favorevole espressa dal Comitato Interno di Controllo Analogo espressa nella seduta del 20 aprile 2021 ai sensi della D.G.R. n. 21-2976 del 11 marzo 2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- di approvare lo schema di Patto Parasociale fra i soci pubblici di “Sorìs Spa”, finalizzato alla realizzazione del controllo analogo congiunto sulla società, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che modifica e sostituisce il patto parasociale di cui alla D.G.R. n. 15-3468 del 13 giugno 2016;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da Lui delegato a procedere alla stipula del patto parasociale, con facoltà di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 e s.m.i..

(omissis)

Allegato

**Patto parasociale ai fini dell'esercizio, da parte dei Soci Pubblici,
del controllo analogo congiunto sulla società "SORIS S.P.A."**

- La "CITTÀ DI TORINO", con sede in Torino (TO) Piazza Palazzo di Città 1, rappresentato da giusta delega a quanto infra autorizzato/a con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc..... del.....
- La "REGIONE PIEMONTE", con sede in Torino (TO), Piazza castello n.165, rappresentata da..... a quanto infra autorizzato/a con deliberazione della del.....
- Il "COMUNE DI GRUGLIASCO", con sede in, rappresentato da a quanto infra autorizzato/a con deliberazione del n. del.....
- Il "COMUNE DI SAN MAURO TORINESE", con sede inrappresentato daa quanto infra autorizzato/a con deliberazione del n. del.....

Premesso che:

- a) - la Società "Sorìs S.p.a.", (Codice Fiscale e Partita IVA 09000640012), con sede sociale in Torino (TO) Via Vigone n. 80, con capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di

Euro 2.583.000,00, diviso in numero 258.300 azioni del valore nominale di 10 Euro ciascuna, è stata costituita, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come Società unipersonale del Comune di Torino, con atto a rogito Notaio Mario Mazzola di Torino in data 19.11.2004 rep.n.113323, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.85 in data 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04535/013) per la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate del Comune di Torino;

b) - la norma di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), n. 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 consente tuttora agli enti locali di affidare a terzi l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, anche nelle forme associative previste per l'affidamento dei pubblici servizi, *"nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali"*;

c) - in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino (n. mecc. 2016 00986/064) del 31 marzo 2016 si è dato avvio all'ingresso della Regione Piemonte nella compagine societaria della Società "Sorìs S.p.a." per la quota corrispondente al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;

d) - con l'ingresso della Regione Piemonte, si è proceduto in data 3 agosto 2016 alla sottoscrizione di un Patto Parasociale tra la Città di Torino e la stessa Regione al fine di disciplinare la *governance* societaria ed il controllo analogo congiunto ai sensi della normativa vigente;

e) - l'ingresso della Regione Piemonte ha consentito un ampliamento dell'operatività della "SORIS S.p.A." verso la riscossione dei tributi regionali facendole acquisire una rilevanza sul territorio regionale;

f) - con la deliberazione della Giunta Comunale della Città di Torino del 19 maggio 2017 (n. mecc. 2017 01864/064) si è dato avvio ad un ulteriore progetto di ampliamento della compagine sociale di "Sorìs S.p.a." rivolto inizialmente a Comuni capoluogo della Regione Piemonte, al fine di creare a livello regionale un soggetto idoneo ad assicurare, con elevati livelli di efficienza ed efficacia mediante anche il perseguimento di economie di scala, l'attività di riscossione degli enti locali;

g) - nel contempo sono entrati in vigore il Testo Unico sulle Società Partecipate, D. lgs. n. 175 del 19.08.2016 ed il suo decreto correttivo (n.100/2017) che all'art. 2 comma 1 lett c) disciplinano il requisito del controllo analogo: in particolare, detta disposizione definisce il

«controllo analogo» come la situazione in cui l'Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;

h) - l'art. 2, comma 1 alla lett. d (T.U.S.P.) fornisce inoltre la definizione di “controllo analogo congiunto” come la situazione in cui l'Amministrazione esercita congiuntamente con altre Amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni previste dalla legge;

i) - in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale della Città di Torino del 19 maggio 2017 (n. mecc. 2017 01864/064) la Città di Torino in data 29 settembre 2017 ha inviato a numero 10 enti pubblici (Comune di Grugliasco, Comune di San Mauro Torinese, Comune di Settimo Torinese, Comune di Asti, Comune di Alessandria, Comune di Novara, Comune di Biella, Comune di Cuneo, Comune di Vercelli e Comune di Verbania) una lettera Prot. n. 7573 contenente una manifestazione di interesse per l'ingresso nella Società “Sorìs S.p.a.”;

- entro il termine del 30 ottobre 2017, hanno manifestato interesse ad entrare nella compagine societaria di Soris S.p.A. il Comune di Grugliasco e il Comune di San Mauro Torinese;

l) - nel frattempo la Soris S.p.a. ha proceduto ad aggiornare il valore del capitale economico detenuto dai Soci nella stessa, conferendo apposito incarico alla Praxi S.p.A.;

m) - in data 18 novembre 2019 la Soris S.p.a. ha comunicato alla Città di Torino il valore aggiornato al 31/12/2018 del capitale economico che ammonta ad Euro 7.800.000,00;

n) - a seguito delle risposte di conferma da parte del Comune di Grugliasco (Nota prot. n. 3495 del 23 gennaio 2020) e del Comune di San Mauro Torinese (Nota prot. n. 44578 del 12 dicembre 2019) di interesse all'ingresso nella compagine di SorisS.p.a, rispettivamente per le quote pari all'1% (il Comune di Grugliasco) e pari all'0,50% (il Comune di San Mauro Torinese) ed in considerazione della normativa vigente in materia nel frattempo intervenuta, si rende ora necessario:

(i) aggiornare lo schema di "*governance*" precedentemente convenuto tra la Città di Torino e la Regione Piemonte, ciò in conformità al Testo Unico delle Partecipate (D. Lgs. 175/2016

e s.m.i.) ed al “Nuovo” testo dello Statuto sociale approvato dall’Assemblea Straordinaria in data.....OPPURE in corso di modificazione, in esito all’ingresso dei nuovi soci Comune di Grugliasco e San Mauro Torinese;

(ii) disciplinare il “*controllo analogo congiunto*” degli attuali Soci della Società “Sorìs S.p.a.” in conformità con le nuove disposizioni statutarie ed in attuazione con la normativa vigente in materia nel frattempo intervenuta (D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P. e D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) conformemente con le Linee Guida n.7 ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016 (pubblicate sulla G.U. n. 61 del 14 marzo 2017) e loro successivo aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 56/2017 (correttivo codice appalti) Deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017;

(iii) regolamentare l’adesione obbligatoria di tutti i futuri Soci pubblici che manifesteranno l’interesse ad entrare nella compagine sociale di “Sorìs S.p.a.” in attuazione del progetto di ampliamento della compagine sociale avviato nel 2017;

o) – considerato che a seguito di richiesta della Città di Torino con nota Prot. n. 482 del 5 marzo 2020, la Regione Piemonte non ha

esercitato il diritto di prelazione sulle quote di interesse dei Comuni di San Mauro Torinese e di Grugliasco;

p) - i Sottoscrittori costituiscono l'intero capitale sociale di "Sorìs S.p.a.";

q) - che il presente Patto Parasociale potrà essere sottoscritto dai futuri Soci della "Sorìs S.p.a." i quali potranno sottoscriverlo anche in forma non contestuale

E VISTI ANCHE

gli articoli 3, 6, 10 bis, 11, 16, 20, 21, 24, 26, 27 e 33 dello Statuto sociale relativi all'in house providing ed al controllo analogo,

tutto ciò premesso, visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente patto, tra i sottoscrittori si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 - Finalità dell'accordo

Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici Soci al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società "SORIS S.p.A." e i criteri di scelta dell'organo amministrativo e di controllo. A tal fine i Soci sottoscrittori del presente Patto, convengono che tale accordo possa rappresentare efficace attuazione di quanto prescritto dalle Linee Guida n 7 di cui alla Determinazione

ANAC n. 951 del 20/09/2017 e si impegnano ad osservarne i principi e le modalità. Gli stessi Soci convengono altresì che l'unitarietà del controllo analogo, esercitato in forma congiunta, possa essere garantita attraverso lo svolgimento di incontri periodici tra i Soci pubblici e la Società, destinati al coordinamento, all'informazione, alla consultazione tra i soci di SORIS S.p.A., all'individuazione di linee generali strategiche e di obiettivi dell'attività societaria nonché alla verifica e alla vigilanza sull'attuazione degli stessi, anche in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione interna ai soci in materia di controllo analogo.

ARTICOLO 2 - Assetti societari

I Soci si impegnano a mantenere il modello di *"in house providing"* per la società SORIS S.p.A. per la durata del presente patto in applicazione dell'art. 10 bis dello Statuto societario. I soci sono tenuti a comunicare alla Società, compatibilmente con i propri strumenti di programmazione, ogni variazione nel quadro degli affidamenti negli anni a venire, ai fini di programmare per tempo le misure atte a garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione. Il socio che intende cedere le proprie quote, nei limiti dell'art. 7 dello statuto, deve comunicare agli altri soci tale intenzione almeno sei mesi prima

della procedura di dismissione. Il socio cedente deve comunque garantire i contratti di servizio sino alla conclusione naturale del contratto, fermo restando il rispetto delle normative vigenti.

ARTICOLO 3 - Coordinamento dei soci ed attività di controllo

Il controllo analogo congiunto viene esercitato dalle parti sulla società attraverso l'adempimento delle previsioni statutarie di cui agli articoli 3, 6, 10 bis, 11, 16, 20, 21, 24, 26, 27 e 33 e nel rispetto del presente patto.

Gli stessi Soci convengono altresì che l'unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta possa essere garantita attraverso lo svolgimento di un Tavolo di coordinamento partecipato dai rappresentanti degli Enti titolari di quote societarie e di affidamenti o di incarichi di attività o servizi assegnati alla Società.

Il Tavolo di coordinamento è convocato dal Comune di Torino d'iniziativa o ogniqualvolta lo richieda un suo componente.

Il Tavolo di coordinamento per permettere il controllo congiunto di carattere preventivo, concomitante e successivo si riunisce una volta a trimestre, per analisi o deliberazioni relativi a:

- andamento economico finanziario della Società in relazione alle attività oggetto di affidamento;

- definizione congiunta degli obiettivi assegnati alla Società in base a specifica istruttoria del tavolo di coordinamento e relativi alle attività e servizi oggetto di affidamento;
- assegnazione e monitoraggio degli obiettivi assegnati alla Società;
- principali criticità riscontrate in ordine all'andamento della società e al raggiungimento degli obiettivi;
- analisi dei costi di funzionamento della società finalizzata alla loro razionalizzazione e alla congruità degli affidamenti e del loro mantenimento;
- decisioni strategiche in particolare relative agli affidamenti di nuove attività e servizi o alla cessazione di attività in precedenza gestite;
- operazioni straordinarie (quali ad esempio fusioni, scissioni, acquisti/cessioni rami d'azienda, aumenti/riduzioni di capitale sociale, etc....) da avviare sulla Società;
- ingresso di nuovi soci.

Il Tavolo dovrà deliberare all'unanimità dei suoi membri sulle seguenti materie:

- obiettivi assegnati alla società di interesse comune ai soggetti

appartenenti al Tavolo di Coordinamento;

- aumento o riduzione di capitale sociale;
- liquidazione volontaria della società;
- trasformazione, fusione, scissione e modifica dell'oggetto sociale.

Il Tavolo di coordinamento dovrà deliberare all'unanimità dei presenti nelle sedute aventi all'ordine del giorno le seguenti materie:

- ingresso dei nuovi soci in misura superiore al 5% del capitale sociale;
- nuovi affidamenti di attività o servizi;
- piano degli investimenti e programmi economico-finanziari di natura pluriennale ;
- approvazione di scorporo di rami d'azienda;
- acquisto e alienazione di immobili non strumentali all'attività gestita;
- spostamento della sede legale della società fuori dal territorio del Comune di Torino.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, nel deliberare nelle materie ad essa riservate per legge o per statuto o per appositi accordi tra Soci, dovrà rispettare ai fini del mantenimento del controllo analogo le decisioni assunte dal Tavolo di Coordinamento

dei Soci, quale organismo dotato di funzioni di controllo analogo congiunto.

ARTICOLO 4 - Organo di amministrazione. Composizione, nomina e durata.

4.1 Lo Statuto, in vigore fino alla data di efficacia del Nuovo Statuto di cui alla lettera n) delle premesse, dispone che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

4.2 L'organo amministrativo in carica, ai sensi dello Statuto in vigore fino alla data di efficacia del "Nuovo" Statuto, risulta composto da cinque membri e scadrà alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio della Società al 31/12/2020. I Sottoscrittori del presente patto si accordano, fin d'ora, che l'organo amministrativo in carica, così come composto, rimarrà in carica fino al termine del mandato sopra indicato anche se nel frattempo diventeranno efficaci il trasferimento della cessione delle quote societarie al Comune di San Mauro Torinese e di Grugliasco e il "Nuovo" Statuto.

4.3 Le disposizioni che seguono - a partire dal punto 4.4 e fino al 4.6 - disciplinano la nomina e le designazioni dei componenti del Nuovo Consiglio di Amministrazione a partire dalla data dell'Assemblea

Ordinaria che approverà il Bilancio al 31/12/2020, salvo diverso accordo scritto tra il Comune di Torino, la Regione Piemonte, il Comune di San Mauro Torinese ed il Comune di Grugliasco nel caso in cui alla data dell'Assemblea Ordinaria che approverà il Bilancio al 31/12/2020 non sia ancora divenuto efficace il trasferimento della cessione delle quote societarie ai Comuni di San Mauro Torinese e Grugliasco.

4.4 Le parti convengono che, fino a 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea Ordinaria prevista per la nomina dell'Organo amministrativo, potranno decidere in sede di Tavolo di coordinamento la ripartizione delle quote di genere.

4.5 I Soci Sottoscrittori convengono che il Nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da **cinque membri** e convengono che i relativi componenti saranno così ripartiti:

- al Comune di Torino spetterà la nomina diretta di 3 (tre) Amministratori,
- alla Regione Piemonte spetterà la nomina diretta di 1 (uno) Amministratore;
- agli altri soci che detengono azioni fino alla concorrenza massima del 10% del capitale sociale, spetterà la designazione di 1 (uno)

Amministratore da esprimere all'unanimità e comunicare agli altri Soci alternativamente con uno dei seguenti modi: al tavolo di coordinamento oppure con comunicazione scritta a mezzo PEC

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri il Presidente.

4.6 Qualora entrasse nella compagine sociale un nuovo Socio Pubblico con una quota di capitale sociale superiore al 10%, le parti si impegnano sin d'ora a modificare/aggiornare la composizione del Consiglio di Amministrazione come sopra individuato.

4.7 La complessità della materia trattata dalla Società richiede la conoscenza del diritto tributario e societario nonché dell'informatica e conseguentemente i membri dell'organo Amministrativo dovranno avere competenze legate a detti argomenti.

4.8 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale e il controllo e coordinamento su promozione e sviluppo della società. I consiglieri potranno ricevere deleghe relative ai controlli dei progetti o delle commesse affidate dai Soci che li hanno espressi o sulle quali gli stessi soci hanno rilevante interesse.

ARTICOLO 5 - Collegio Sindacale. Composizione, nomina e

durata.

5.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi e di due Supplenti.

5.2 L'organo di controllo in carica ai sensi dello Statuto in vigore fino alla data di efficacia del "Nuovo" Statuto, è composto da cinque membri di cui tre Effettivi e due Supplenti, ed è stato nominato durante l'Assemblea di approvazione del Bilancio di Esercizio della Società al 31/12/2019. I Sottoscrittori del presente patto prendono atto che l'organo di controllo nominato dall'Assemblea di approvazione del Bilancio di Esercizio della Società al 31/12/2019 rimarrà in carica fino al termine del mandato anche se nel frattempo diventeranno efficaci il trasferimento della cessione delle quote societarie al Comune di San Mauro Torinese e di Grugliasco e il "Nuovo" Statuto.

5.3 A partire dalla data dell'Assemblea Ordinaria che approverà il Bilancio di esercizio al 31/12/2022, le parti convengono con il presente atto che i componenti del Collegio Sindacale siano così ripartiti:

- al Comune di Torino spetterà la nomina diretta, ex art. 2449 c.c., di un Sindaco Effettivo, con la funzione di Presidente e un Sindaco Supplente;

- alla Regione Piemonte spetterà la nomina diretta, ex art. 2449 c.c., di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco supplente;

- agli altri soci che detengono azioni fino alla concorrenza del 10% del capitale sociale, spetta la designazione congiunta del restante Sindaco Effettivo, da esprimere all'unanimità e comunicare agli altri soci alternativamente con uno dei seguenti modi: al tavolo di coordinamento oppure con comunicazione scritta a mezzo PEC.

5.4 Qualora entrasse nella compagine sociale un nuovo Socio Pubblico con una quota di capitale sociale superiore al 10%, le parti si impegnano sin d'ora a modificare/aggiornare la composizione del Collegio Sindacale come sopra pattuita.

ARTICOLO 6 - Controllo analogo congiunto

6.1 Il *controllo analogocongiunto*, realizzato nella forma di potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività di "SORIS S.p.a.", viene esercitato dai Sottoscrittori sulla Società attraverso l'adempimento delle previsioni statutarie di cui agli artt. 3, 6, 10 bis, 11, 16, 20, 21, 24, 26, 27 e 33.

6.2 Al fine di dare concreta attuazione al *controllo analogo congiunto*, i sottoscrittori riconoscono che ciascun Socio possa:

I) esprimere al tavolo di coordinamento eventuali indirizzi operativi che si rendessero necessari per la corretta esecuzione dei contratti e/o delle convenzioni da lui affidate alla Società;

II) condividere/informare al/il tavolo di coordinamento gli/degli obiettivi che ciascun Socio intende perseguire con *l'inhouseproviding* come previsto nei rispettivi documenti di programmazione (DUP e/o altri provvedimenti di competenza) e/o nei rispettivi contratti di servizio/convenzioni;

III) verificare al Tavolo di coordinamento lo stato di attuazione degli obiettivi che ciascun Sottoscrittore abbia affidato alla Società rispetto alla propria programmazione (DUP e/o contratti di servizio/convenzioni e/o altri provvedimenti di competenza);

IV) proporre al Tavolo di coordinamento eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie in esito alle attività di controllo e monitoraggio sulla gestione;

V) definire indirizzi condivisi in ordine alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e di controllo.

Le valutazioni relative ai punti precedenti sono assunte dal Tavolo di

Coordinamento all'unanimità di Soci presenti.

ARTICOLO 7 - Adesione

7.1 I Sottoscrittori convengono che il presente Patto Parasociale disciplina i rapporti tra i Soci pubblici di Soris S.p.a..

7.2 Il Patto Parasociale dovrà essere sottoscritto da tutti i Soci di Soris S.p.a..I futuri soci pubblici di Soris S.p.a. potranno aderire al presente Patto Parasociale anche in forma non contestuale, sottoscrivendo il Patto in calce contestualmente all'atto di acquisto della quota societaria. Dopo la sottoscrizione del Patto, il nuovo Socio dovrà comunicare via PEC a tutti gli altri soci l'avvenuta sottoscrizione ed il Socio di maggioranza dovrà detenere i Patti sottoscritti.

Il Socio che avrà aderito al presente Patto Parasociale in epoca successiva alla sua iniziale sottoscrizione, acquisirà, ai fini dell'applicazione e interpretazione del Patto Parasociale, la qualifica di Sottoscrittore.

7.3 I Sottoscrittori convengono fin d'ora che il capitale di Soris S.p.a. sia interamente pubblico. Inoltre con il presente atto, i Sottoscrittori si impegnano a consentire l'ingresso in Soris a tutti gli enti pubblici facenti parte del territorio della Regione Piemonte, che manifesteranno interesse ad entrare nella compagine sociale, al fine

di affidare alla Società l'attività di riscossione dei tributi e di altre entrate di propria competenza.

ARTICOLO 8 -Durata e modifiche

Il presente accordo, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ha durata quinquennale e si rinnova tacitamente salvo disdetta da comunicare entro sei mesi dalla scadenza.

Le parti si obbligano a verificare entro i sei mesi antecedenti la scadenza del presente accordo la possibilità di un rinnovo. Eventuali modifiche potranno essere apportate solo qualora la decisione sia approvata con le medesime formalità seguite per l'approvazione dell'accordo stesso.

Torino, il _____